



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Area Segreteria generale e organizzativa
U.O. Personale
Tel segreteria 0464 573927-925-926
Mail: personale@comune.rivadelgarda.tn.it
PEC: personale@pec.comune.rivadelgarda.tn.it

Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data
di registrazione inclusa nella segnatura di
protocollo.

PERCDPE20260001

CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA E LE REGOLE DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

Premesso che con deliberazione di data 26 febbraio 2026 n. 30, esecutiva, la Giunta Municipale ha:

- approvato l'ipotesi di contratto decentrato relativo alle modalità di fruizione del servizio sostitutivo di mensa e le regole di utilizzo dei buoni pasto elettronici, **con decorrenza dal 1° marzo 2026;**
- autorizzato il Segretario generale reggente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

LE PARTI COMPOSTE DA:

per il Comune di Riva del Garda:

dott.ssa Anna Cattoi, Segretario generale reggente: firmato digitalmente

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L.	Mirko Vicari	firmato digitalmente
	Masha Mottes	firmato digitalmente
	Bruno Cretti	_____
	Enrico Cattoi	_____
per la CISL	Marco Bertolini	_____
	Julian Valentini	firmato digitalmente
per la Fe.n.a.l.t.	Michele Zonta	_____
	Manuel Consolati	_____
per la UIL	Elena Aichner	firmato digitalmente

Premesso che:

- il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dei Comuni e della Provincia Autonoma di Trento è disciplinato dall'articolo 65 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL 01.10.2018) del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018. Tale servizio è essenziale per il personale dipendente del Comune di Riva del Garda, data l'assenza di una mensa aziendale interna;
- ai sensi del comma 9 del citato articolo 65, le modalità per usufruire del servizio e le regole relative all'utilizzo dei buoni pasto sono stabilite in sede di contrattazione decentrata;
- in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'Allegato II.17 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), i buoni pasto elettronici sono cumulabili e ricaricabili fino a un massimo di 8 buoni per singola transazione.
- in prossimità della scadenza del contratto con l'attuale fornitore "360 Welfare Srl", il Comune di Riva del Garda ha ritenuto economicamente vantaggioso aderire all'Accordo Quadro "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – edizione 11", pubblicato all'esito della gara espletata da Consip S.p.A. Tale Accordo prevede per le amministrazioni pubbliche l'acquisto di un numero stimato di buoni pasto elettronici per un periodo da 12 a 24 mesi, tramite ordinativi effettuabili sul portale "AcquistinretePA";
- con determinazione del Segretario generale reggente n. 61 del 6 febbraio 2026, è stata data adesione al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, oggetto dell'Accordo quadro «Buoni pasto 11», stipulato da CONSIP S.p.A. per l'affidamento del medesimo servizio – Lotto 3, relativo alle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige – con la Ditta Pluxee Italia S.r.l., via Gallarate 200, Milano (MI), CF e P.IVA 05892970152, per un periodo di 24 mesi con decorrenza dal 1° marzo 2026;
- la tipologia di buoni pasto previsti dall'Accordo Quadro sopra citato è di tipo elettronico, ricaricabile e cumulabile fino a un massimo di 8 buoni per singola transazione, con uno sconto aggiudicato dalla ditta Pluxee S.r.l. del 12,84 per cento;
- l'adesione all'Accordo Quadro Buoni Pasto ha consentito di evitare l'espletamento di una gara autonoma sopra soglia europea, determinando un significativo contenimento dei costi. Inoltre, tale convenzione amplia la fruibilità del buono pasto in un territorio come l'Alto Garda, dove la stagionalità provoca frequentemente la chiusura di numerosi esercizi convenzionati nel periodo invernale, ostacolando de facto l'utilizzo del buono nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro durante l'orario della pausa pranzo;

LE PARTI CONCORDANO

di procedere all'approvazione delle modalità di fruizione del servizio sostitutivo di mensa e delle regole di utilizzo dei buoni pasto elettronici.

Art. 1 - Principi generali e oggetto del contratto decentrato

- a) Il presente contratto decentrato disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Riva del Garda, in applicazione di quanto previsto dal C.C.P.L. 01.10.2018 per il personale del comparto autonomie locali, per i dirigenti e per il Segretario Comunale;
- b) il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici (BPE), conformi a quanto disposto dall'art. 131 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

(Codice dei contratti pubblici) e dal relativo Allegato II.17;

- c) il servizio sostitutivo di mensa non può essere sostituito da indennità in denaro. I buoni pasto per la consumazione giornaliera del pasto non sono cedibili a terzi, non possono essere monetizzati, non danno diritto a resti in denaro e sono utilizzabili esclusivamente dal titolare, a fronte della regolare emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Per consumazioni di valore superiore al buono pasto, la differenza dovrà essere integrata dal dipendente.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile mediante buoni pasto elettronici, presso una rete di esercizi convenzionati, i quali devono garantire, fino al valore nominale del buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande o la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo. Gli esercizi rientranti in tali categorie svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.17 al Codice;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo effettuate dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3, comma 1, del predetto Allegato II.17 al Codice.

Art. 3 - Soggetti e requisiti per il diritto al buono pasto

- a) Hanno diritto all'attribuzione dei buoni pasto i dipendenti indicati all'art. 65 del contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto il 01.10.2018, secondo le modalità e i requisiti indicati al relativo comma 4;
- b) il buono pasto è, altresì, riconosciuto nei seguenti casi:
 - qualora, oltre alla prestazione lavorativa mattutina in sede, sia presente una prestazione pomeridiana in lavoro agile, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 65 (due ore antimeridiane in sede e un'ora pomeridiana in smart working);
 - qualora, per ragioni straordinarie di servizio e previa autorizzazione del Responsabile, non sia stato possibile effettuare la pausa pranzo, prestando lavoro continuativo;
- c) il diritto è connesso alla prestazione effettiva del servizio, certificata dal sistema di rilevazione delle presenze e accertata dall'U.O. Personale.

Art. 4 - Caratteristiche dei buoni pasto elettronici

- a) Il valore nominale del buono pasto è stabilito dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dei limiti di esenzione fiscale previsti dalla normativa vigente. Attualmente, con decorrenza dal 12.03.2024, il valore del buono pasto corrisponde a € 7,00 IVA compresa;
- b) ogni dipendente in servizio avrà una card personale nominativa, non cedibile a terzi. Saranno a disposizione dell'Amministrazione delle card non nominative (cd. card ospiti) utilizzabili da neo-assunti non ancora in possesso di card nominativa oppure per utilizzi straordinari previa richiesta motivata all'U.O. Personale;
- c) i buoni pasto elettronici sono caratterizzati da:
 - tracciabilità completa delle transazioni;
 - memorizzazione elettronica dei dati di utilizzo;
 - identificazione univoca del titolare mediante codice o numero identificativo;
 - impossibilità di cessione a terzi;

- d) il sistema di buoni pasto elettronici adottato deve consentire al dipendente di:
- verificare in tempo reale il saldo disponibile;
 - consultare lo storico delle transazioni;
 - scegliere il numero di buoni da utilizzare (nel limite massimo di 8) per ciascuna transazione;
 - utilizzare i buoni mediante carta elettronica, app mobile o altro sistema digitale conforme;
- e) il sistema permetterà di scalare i buoni pasto a partire da quelli con data di scadenza più antecedente;
- f) in caso di presenza di APP utilizzatori, la stessa viene messa a disposizione dalla società emittente e deve essere disponibile almeno sulle principali piattaforme commerciali (es. Google Play store e App Store di Apple) e scaricabile tramite QR Code posto sulla Card. L'utilizzatore deve avere a disposizione una sezione dedicata alle impostazioni personali per la sicurezza, per le autorizzazioni e i consensi, per le informative (privacy e termini e condizioni dell'App), nonché per la cancellazione dell'account.

Art. 5- Cumulabilità e ricaricabilità dei buoni pasto

- a) A decorrere dal 1° marzo 2026, i buoni pasto elettronici sono cumulabili fino ad un massimo di 8 buoni per singola transazione, in applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. d) dell'Allegato II.17 al D.Lgs. 36/2023;
- b) la funzione di ricaricabilità consente ai dipendenti di accumulare i buoni pasto maturati e utilizzarli secondo le proprie esigenze, nel rispetto del limite di cumulo di cui al punto precedente.
Nonostante questo però, le transazioni dovranno avvenire, di norma, entro la giornata di maturazione del diritto, al fine di garantire la corrispondenza tra buoni utilizzati e quelli spettanti;
- c) la cumulabilità fino a 8 buoni per transazione non incide sull'esenzione fiscale, che resta disciplinata dall'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR e verificata in base al valore nominale del singolo buono, indipendentemente dal numero di titoli utilizzati (Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 6/2019);
- d) i buoni pasto non utilizzati entro i termini previsti dal contratto di fornitura rimangono nella disponibilità del dipendente secondo le seguenti regole di scadenza:
- i buoni pasto emessi fino al 31 agosto riportano come termine di spendibilità il 31 dicembre dello stesso anno di emissione;
 - i buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre riportano, invece, come termine di spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Art. 6 - Procedura di erogazione e ricarica dei buoni pasto

- a) L'erogazione dei buoni pasto elettronici ai dipendenti viene effettuata dall'U.O. Personale con cadenza mensile, successivamente alla maturazione del diritto e sulla base delle presenze rilevate dal sistema di rilevazione automatica in uso;
- b) la ricarica dei buoni pasto elettronici avviene mediante accredito elettronico sulla carta o sul supporto informatico del dipendente;
- c) il dipendente riceve comunicazione dell'avvenuta ricarica, che può avvenire tramite:
- Notifica push sull'app mobile (se prevista);
 - Email all'indirizzo istituzionale;
 - SMS al numero di cellulare comunicato.
- d) in caso di contestazioni sul numero di buoni pasto attribuiti, il dipendente può presentare reclamo motivato all'U.O. Personale entro 30 giorni dalla ricarica. L'incaricato, verificata la

fondatezza del reclamo, provvede all'eventuale integrazione nella ricarica successiva.

Art. 7 - Smarrimento, furto e malfunzionamenti

- a) In caso di danneggiamento, furto o smarrimento della carta elettronica dei buoni pasto, il dipendente deve:
 - dare immediata comunicazione all'U.O. Personale e alla società emittente;
 - richiedere il blocco della carta per evitare utilizzi fraudolenti;
 - presentare denuncia alle autorità competenti in caso di furto;
- b) l'Amministrazione, tramite la società emittente, provvede alla sostituzione della carta o del supporto informatico, trasferendo il saldo residuo sul nuovo supporto; tale operazione dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta;
- c) non sono rimborsabili i buoni pasto utilizzati prima della comunicazione di smarrimento o furto;
- d) in caso di malfunzionamento tecnico della carta o del sistema, il dipendente segnala tempestivamente il problema alla società emittente e all'U.O. Personale, che adottano le necessarie misure correttive.

Art. 8 - Obblighi della società emittente

- a) La società emittente dei buoni pasto elettronici deve garantire:
 - un'ampia rete di esercizi convenzionati nel territorio comunale e limitrofo;
 - la tracciabilità completa di tutte le transazioni;
 - un sistema di assistenza tecnica per dipendenti e amministrazione;
 - la possibilità di consultazione del saldo e dello storico transazioni;
 - la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.17;
 - il rispetto della normativa sulla privacy e protezione dei dati personali;
 - l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, consultabile online;
 - la funzionalità di cumulo fino a 8 buoni per transazione.
- b) La società emittente è tenuta a fornire report periodici all'Amministrazione sull'utilizzo dei buoni pasto.

Art. 9 - Controlli e verifiche

- a) All'U.O. Personale competono le seguenti attività:
 - verificare periodicamente la corretta attribuzione dei buoni pasto;
 - controllare la regolarità delle presenze certificate dal sistema di rilevazione;
 - monitorare l'utilizzo del servizio e il rispetto del presente regolamento;
 - segnalare eventuali anomalie o abusi.
- b) In caso di accertata violazione delle norme del presente regolamento, l'Amministrazione può:
 - disporre il recupero in busta paga dell'equivalente economico dei buoni indebitamente utilizzati dal dipendente;
 - applicare le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Tutela della privacy

- a) Il trattamento dei dati personali connessi all'erogazione e all'utilizzo dei buoni pasto avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;

- b) i dipendenti sono informati delle modalità di trattamento dei dati mediante apposita informativa privacy;
- c) la società emittente è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

- a) Il presente contratto decentrato entra in vigore il 1° marzo 2026. Le disposizioni relative alla cumulabilità fino a 8 buoni e alla ricaricabilità dei buoni pasto elettronici si applicano nel Comune di Riva del Garda a decorrere dalla medesima data, in conformità alle previsioni normative;
- b) per quanto non espressamente previsto dal presente contratto decentrato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, dell'Allegato II.17, del TUIR e del C.C.P.L. 01.10.2018;
- c) il presente contratto decentrato verrà adeguato alle eventuali sopravvenute disposizioni normative o contrattuali;
- d) con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia di buoni pasto eventualmente in contrasto.

Art. 12 - Pubblicità e informazione

- a) Il presente contratto decentrato è pubblicato:
 - All'Albo Pretorio online del Comune;
 - Sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - Nell'intranet comunale (directory E\Disposizioni interne, a disposizione di tutti i dipendenti);
- b) ogni dipendente è tenuto a prendere conoscenza delle disposizioni del presente contratto decentrato;
- c) l'U.O. Personale provvede a fornire adeguata informazione e formazione ai dipendenti sulle modalità operative del sistema di buoni pasto elettronici derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto decentrato.